



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARTECIPATIVO DEGLI STUDENTI

emanato con D.R. n. 1156 del 23.11.2021

PARTE I

Costituzione, finalità, funzioni e risorse

Art. 1 Costituzione

1. Il Comitato partecipativo degli studenti è costituito con Decreto Rettorale.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comitato partecipativo degli studenti, costituito ai sensi dell'art. 21, comma 1 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Brescia, è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche.

2. Sono funzioni del Comitato partecipativo degli studenti tutte quelle attribuitegli dal Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, il Comitato partecipativo degli studenti:

a. su richiesta degli organi di governo dell'Università individua i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica istituite dal Senato Accademico;

b. entro congrui termini stabiliti dal Senato Accademico esprime parere in merito a:

- i. piano di sviluppo dell'Ateneo;
- ii. regolamenti generale dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica ed i servizi agli studenti;
- iii. norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;

c. invia agli organi di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

Art. 3 Strutture

1. Il Comitato partecipativo degli studenti si avvale delle strutture dell'Università per le proprie riunioni.

PARTE II

Organizzazione

Sezione I - Composizione, durata e prima convocazione

Art. 4 Composizione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2 dello Statuto e dall'art. 20, comma 2 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Brescia il Comitato partecipativo degli studenti è composto da:

- a. i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
- b. i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- c. il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;
- d. un rappresentante degli studenti per ciascuna Commissione Paritetica presente in Ateneo;

2. Questi ultimi vengono eletti a maggioranza relativa dai componenti della Commissione Paritetica di appartenenza. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Commissione. La votazione per l'elezione avviene a scrutinio segreto con preferenza singola.

3. Inoltre, al fine di garantire la presenza del maggior numero possibile delle liste presenti, ogni lista che abbia espresso almeno un eletto in una delle Commissioni Paritetiche dell'Ateneo e che non sia presente in seno al Comitato Partecipativo degli Studenti ha diritto ad un auditore, il quale avrà possibilità di partecipare a tutte le sedute dell'organo di all'oggetto del presente Regolamento.

4. I membri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Comitato partecipativo degli studenti e di partecipare ai lavori delle commissioni e degli organismi dei quali fanno parte per deliberazione del Comitato stesso.

Art. 5 Durata

1. Il Comitato partecipativo degli studenti dura in carica due anni dal momento della costituzione con decreto elettorale, e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 6 Prima convocazione

1. La prima riunione del Comitato in occasione dell'avvio del mandato è convocata dal Decano, individuato nello studente con il numero di matricola inferiore, entro venti giorni dal Decreto Rettorale di costituzione. L'ordine del giorno della prima riunione comprende l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

2. La prima riunione del Comitato è presieduta dal Decano.

Sezione II – Presidenza

Art. 7 Presidente: elezioni e durata del mandato

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri del Comitato stesso.

2. La votazione per l'elezione avviene a scrutinio segreto con preferenza singola.

3. In caso di votazione nulla, ovvero quando non partecipi alla votazione almeno la maggioranza dei componenti del Comitato, il Decano convoca entro i cinque giorni lavorativi successivi una nuova seduta.

4. Nel caso in cui, dopo due votazioni, il Presidente non sia stato ancora designato, si procede ad una terza votazione a maggioranza relativa, in seguito alla quale viene nominato Presidente il membro che ha riportato il maggior numero di voti.

5. Il Presidente dura in carica dall'elezione all'insediamento del nuovo Comitato partecipativo degli studenti salvo quanto previsto all'articolo 11, ed è rieleggibile una sola volta.

6. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, il Decano convoca entro venti giorni il Comitato per eleggere il nuovo Presidente che resta in carica per il mandato residuo del Comitato.

Art. 8 Presidente: compiti e poteri

1. Il Presidente, nel pieno rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Ateneo e nel Regolamento Generale d'Ateneo e nel presente Regolamento, rappresenta il Comitato partecipativo degli studenti in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultimo.

2. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori.

3. Il Presidente esercita le attribuzioni assegnategli da norme o provvedimenti dell'Ateneo e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. In particolare, il Presidente:

a. garantisce il rispetto del presente Regolamento e del calendario dei lavori;

b. modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento;

c. computa i voti e annuncia il risultato delle votazioni;

d. nomina un segretario verbalizzante che gli è d'ausilio nella computa dei voti e nella relazione dei verbali;

e. rende note le deliberazioni del Comitato partecipativo degli studenti.

Art. 9 Vicepresidente

1. È eletto Vicepresidente colui che nell'elezione del Presidente di cui all'art. 7 ottiene il secondo maggiore numero di voti.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato a garantire il pieno espletamento delle sue funzioni.

3. Il Vicepresidente decade con il Comitato partecipativo degli studenti ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 10 Decadenza del Presidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalle proprie funzioni in seguito a dimissioni, in seguito a mozione di sfiducia o in seguito alla perdita dello status di studente per conseguimento del titolo, rinuncia o trasferimento.

Art. 11 Sfiducia al Presidente

1. La mozione di sfiducia è ammessa all'ordine del giorno su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri e accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato partecipativo degli studenti.

2. Se accolta, tale mozione porta alla decadenza del Presidente. In questo caso si procede ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 12 Dimissioni del Presidente o del Vicepresidente

1. Le dimissioni sono rassegnate e discusse in seno al Comitato con apposito punto all'ordine del giorno.

2. In caso di accettazione delle dimissioni del Vicepresidente subentra colui che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti.

PARTE III

Funzionamento

Sezione I

Il membro del Comitato partecipativo degli Studenti

Art. 13 Pubblicità delle sedute

1. Il Comitato partecipativo degli studenti si riunisce di norma ogni due mesi.
2. Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo decisione contraria e motivata della maggioranza dei presenti.
3. Non è data facoltà di parola ad esterni se non a coloro chiamati in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 24.

Art. 14 Diritto d'informazione dei membri

1. I membri possono prendere visione preventiva di tutte le pratiche iscritte all'ordine del giorno.
2. La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno deve essere messa a loro disposizione mediante invio in forma elettronica con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo sulla data della riunione del Comitato.
3. I membri si impegnano a rispettare i vincoli di privacy e segretezza che possano riguardare le pratiche a loro sottoposte.

Art. 15 Interpellanze e interrogazioni

1. Sono ammesse interpellanze scritte al Presidente, che dovrà rispondere entro un trenta giorni. I membri possono altresì porre al Presidente, per iscritto e fuori delle riunioni del Comitato, interrogazioni su materie di competenza del Comitato stesso, alle quali il Presidente risponderà oralmente durante la seduta del Comitato ovvero in forma scritta direttamente ai singoli membri interroganti.

Art. 16 Dimissioni dei membri

1. Le dimissioni dalla carica di membro da parte dei rappresentanti delle Commissioni paritetiche devono essere presentate per iscritto al Presidente e per conoscenza al Rettore. Il Presidente le comunica al Comitato nella seduta immediatamente successiva alla data delle dimissioni.
2. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento in cui vengono acquisite al protocollo dell'Ateneo.
3. Al membro dimissionario subentra il rappresentante degli studenti nella stessa Commissione paritetica che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Art. 17 Decadenza dei membri

1. I membri di cui all'art. 4, lett. c) incorrono nella pronuncia di decadenza nei casi previsti dalle leggi e dallo Statuto e quando, senza presentare giustificazione, non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato.
2. In caso di decadenza dei membri eletti tra i rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica si procede ad elezioni suppletive secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento.

3. I soggetti di cui all'art. 4, lett. a) e b) decadono se perdono lo stato di membro di diritto.

4. Tutti i membri decano quando perdono lo status di studente.

Sezione II
Fase dell'iniziativa

Art. 18 Titolari dell'iniziativa

1. Possono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno: i singoli membri, gli organi cui è data facoltà da norme statutarie o regolamentari, gruppi spontanei di cento o più studenti che sottoscrivano unitariamente la richiesta di delibera del Comitato partecipativo degli studenti.

2. Il testo da sottoporre alla deliberazione del Comitato deve essere predisposto dal proponente.

Art. 19 Ordine del Giorno

1. In merito alla determinazione dell'ordine del giorno decide il Presidente sentito il Vicepresidente.

2. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo membro deve essere presentata almeno cinque giorni lavorativi prima al Presidente.

Art. 20 Convocazione e sessioni consiliari

1. La convocazione comprensiva di ordine del giorno e documentazione è trasmessa dal Presidente per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Nei casi d'urgenza il Presidente può inserire punti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai membri almeno due giorni prima della riunione, e se la maggioranza dei presenti lo richiede ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

3. Il Comitato partecipativo degli studenti, convocato dal Presidente, prosegue i lavori fino al completamento dell'ordine del giorno; qualora non si concluda l'esame delle pratiche dell'ordine del giorno, è concordata, seduta stante, la data della nuova riunione, da tenersi comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla seduta precedente.

4. Il Comitato può riunirsi straordinariamente, per determinazione del Presidente o per domanda indirizzata al Presidente da un terzo dei membri.

5. La riunione del Comitato deve avere luogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

6. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche in forma telematica.

Art. 21 Numero legale per la validità delle adunanze

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto.

2. I membri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa, ma come assenti.

3. La seduta viene aperta dal Presidente non appena sia presente la maggioranza assoluta dei membri.

4. Decorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che siano intervenuti i membri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando la trattazione dei punti all'ordine del giorno alla riunione successiva.

Sezione III
Fase dell'esame

Art. 22 Incarichi speciali ai membri

1. Durante le riunioni, il Comitato può incaricare uno o più membri di riferire riguardo lo stato di avanzamento dei lavori di commissioni, di gruppi di lavoro o di particolari aspetti per i quali egli abbia le competenze necessarie. I membri facenti parte delle commissioni d'Ateneo presentano, ogni sei mesi, con apposito punto all'ordine del giorno, una relazione orale sullo stato dell'arte dei lavori delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 23 Commissioni

1. Il Comitato partecipativo degli studenti può istituire, con delibera del Comitato, commissioni con il compito di approfondire le specifiche tematiche di competenza, formulare proposte in merito ad esse o esprimere pareri.

2. All'atto della costituzione delle commissioni il Comitato partecipativo degli studenti ne determina i poteri e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio della massima rappresentatività rispetto alla composizione del Comitato. Per ogni commissione è indicato dal Comitato un Presidente, che ha il compito di gestire i lavori della commissione, fissarne le sedute sentiti i membri, stendere una relazione sui lavori della commissione su richiesta del Comitato o del suo Presidente.

4. Con la fine del mandato del Comitato partecipativo degli studenti decadono tutte le commissioni.

Art. 24 Partecipazioni straordinarie

1. Il Comitato partecipativo degli studenti, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, può consentire l'intervento alla seduta di persone estranee al Comitato stesso, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

Sezione IV
Fase della discussione

Art. 25 Presentazione del punto in discussione

1. Il Presidente, sostituito o coadiuvato da relatore incaricato a norma degli articoli 23 e 24, ha il compito di presentare l'argomento all'ordine del giorno che si va a discutere; il Presidente o gli altri soggetti indicati sono altresì chiamati a fornire risposte alle richieste di chiarimento che provengano dai membri.

2. Terminata la presentazione di un argomento da parte del Presidente oppure del relatore incaricato, sono ammessi a parlare i membri secondo l'ordine delle richieste.

Art. 26 Interventi dei membri

1. Ogni membro ha facoltà, dopo che il Presidente gliela abbia concessa, di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi da esso.

2. Sulla proposta di delibera in votazione, a conclusione della discussione, sono ammessi due soli interventi riassuntivi, uno a favore e uno contro.

Sezione V
Fase della votazione

Art. 27 Richiesta di votazioni per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, prima di procedere al voto su proposta anche di un solo membro, il Comitato valuta sulla votazione per singole parti.
2. Qualora sia stata approvata, ai sensi del precedente comma, la richiesta di votazioni per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota nel suo complesso il testo risultante dalle precedenti votazioni per parti separate.

Art. 28 Forma delle votazioni

1. I membri votano di norma per alzata di mano. La votazione può anche avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni riguardanti singole persone, comportante valutazioni discrezionali sui singoli e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, hanno luogo a scrutinio segreto.
3. Il Presidente prima dell'inizio del voto deve chiarire l'oggetto di delibera, e, laddove sia necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario.
4. Ciascun membro può richiedere in fase di votazione la verifica del numero legale.

Art. 29 Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto il Presidente ne proclama l'esito.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato partecipativo degli studenti redige il parere a seguito dell'esito della votazione. In caso in cui il parere richieda un lavoro di rielaborazione il Comitato può delegare all'unanimità al Presidente la stesura del parere. Se non fosse raggiunta l'unanimità il parere viene rimandato alla seduta successiva.

Sezione VI
Fase della pubblicazione

Art. 30 Processi verbale

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei membri, l'indicazione dei membri presenti e nota sommaria degli interventi.
2. Ogni membro ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale; in tale caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro la seduta successiva.

3. In caso di votazione debbono essere indicati i membri astenuti e quelli contrari. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.

4. Il verbale della riunione ordinaria viene posto a disposizione dei membri almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta ordinaria successiva ed è approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi.

5. Il verbale delle adunanze deve essere pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Brescia in modo da rendere noti i lavori del Comitato a tutti gli studenti.

PARTE IV
Norme Finali e Transitorie

Art. 31 Richiesta di variazione del Regolamento

1. La richiesta di modifica del presente regolamento può essere avanzata:
 - a. dal Presidente del Comitato partecipativo degli studenti;
 - b. da almeno un terzo dei membri;
 - c. da un gruppo di duecento studenti che presentino richiesta al Comitato partecipativo degli studenti.

Art. 32 Procedura di variazione del Regolamento

1. La modifica del presente regolamento è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato partecipativo degli studenti. Gli articoli da 1 a 6 del presente Regolamento, richiamandosi a principi contenuti nello Statuto d'Ateneo, non possono essere modificati dal Comitato partecipativo degli studenti.